

Provincia
Barletta Andria Trani
Segretario Generale

Provincia Barletta-Andria-Trani



Ai Sigg.ri Dirigenti
della Provincia di Barletta Andria Trani
SEDE

e.p.c. Al Sig. Presidente
della Provincia di Barletta Andria Trani
SEDE

Al Sig. Presidente
del Consiglio Provinciale
SEDE

Oggetto: Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali ad opera della novella introdotta dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174

TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

L'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012 rafforza ed integra il sistema dei **controlli interni** che l'Ente Locale deve disciplinare secondo la propria autonomia normativa ed organizzativa.

Nello specifico, si osserva che, in sostituzione delle quattro forme di controllo previste prima della novella, l'art. 147 del D.lgs 267/00, profondamente rivisitato, introduce sei nuovi controlli, che qui di seguito si enunciano brevemente e la cui puntuale disciplina è rimessa, per quattro di essi, ai neo introdotti artt. 147-bis, 147-ter, 147-quater, 147-quinquies:

- **Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile ex art. art. 147-bis** esercitato, in fase preventiva, da ogni responsabile di Settore (attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica) e dal responsabile del settore finanziario (attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria), e in fase successiva, sotto la direzione del Segretario Generale;

- **Controllo di Gestione** volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi ed azioni, nonché tra risorse impiegate e risultati ottenuti;

- **Controllo Strategico ex art 147-ter** volto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;


- **Controllo degli Equilibri Finanziari, ex art. 147-quinquies**, volto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte del Responsabile del settore finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili di settore;

- **Controllo sugli organismi esterni, ex art. 147-quater**, volto ad esercitare una pregnante attività di controllo sulle società partecipate dallo stesso ente locale al fine di verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

- **Controllo sulla qualità dei servizi** volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente.

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo

Tel.: 0883.1976050 - Fax: 0883.596632 - Mail: s.generale@provincia.ba.it



Provincia
Barletta Andria Trani
Segretario Generale

Si segnala, inoltre, che è stata espunta dall'art. 147 del T.U.E.L. la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, già oggetto di specifica disciplina ad opera del D.lgs 150/2009.

PUNTI FONDAMENTALI DELLA RIFORMA

L'art. 147, co. 4, del D.Lgs n. 267/00, evidenzia, ribadendo quanto già previsto nella vecchia formulazione dell'articolo in questione, che l'intero sistema dei controlli deve essere sorretto dal **principio fondamentale della "distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione"**, anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e successive modificazioni.

Altro punto cruciale della riforma, è costituito dai **soggetti deputati al controllo**, tra i quali si annoverano, il Segretario Generale dell'Ente, i responsabili dei settori, gli organismi interni di controllo, laddove istituiti, secondo le rispettive competenze e responsabilità.

A questi si aggiungono gli organi di revisione con compiti di vigilanza, nonché gli organi di governo.

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI

L'organizzazione del sistema dei controlli passa attraverso l'esplicazione del potere regolamentare dell'Ente locale, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, come più volte scandito negli articoli interessati dalla riforma.

In particolare, in tema di controllo di regolarità amministrativa e contabile, l'**art. 147-bis**, dopo aver al primo comma disciplinato il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, rimesso ai pareri tecnici dei dirigenti e a quello del **dirigente del settore finanziario**, individua nel **Segretario Generale** il soggetto al quale affidare, nella fase successiva, la direzione del controllo di regolarità amministrativa e contabile di che trattasi.

Nello specifico, il comma 2 della norma in esame, stabilisce che il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile deve essere svolto secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del Segretario.

L'ultimo periodo del precitato comma 2, individua, altresì, gli atti - che di seguito si riportano - soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile:

- le determinazioni di impegno di spesa
- gli atti di accertamento di entrata
- gli atti di liquidazione della spesa
- i contratti
- altri atti amministrativi scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Nella suddetta elencazione non vengono menzionate le deliberazioni e ciò in quanto nel procedimento di loro formazione il segretario interviene già direttamente partecipando alle riunioni dei consigli e delle giunte e avendo in quelle sedi il potere ed il dovere di evidenziare eventuali profili di non conformità alla legge.

Il comma 3, della norma in esame, affida al segretario il ruolo di garantire la trasmissione periodica delle risultanze di questa forma di controllo interno ai seguenti soggetti:

- responsabili dei settori
- revisori dei conti
- organismo indipendente di valutazione, come documenti utili per la valutazione
- consiglio provinciale

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo

Tel.: 0883.1976050 - Fax: 0883.596632 - Mail: s.generale@provincia.bt.it

Provincia
Barletta Andria Trani
Segretario Generale

L'art. 147-ter, comma 1, sottolinea la necessità di individuare nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, metodologie di controllo strategico tese a rilevare, nell'ambito della verifica dello stato di attuazione dei programmi,:

- i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti;
- gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti;
- i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
- le procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati;
- la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda espressa;
- gli aspetti socio-economici.

L'attività posta in essere dall'unità preposta al controllo strategico confluirà nella elaborazione di rapporti periodici, da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio Provinciale, come attività preordinata alla predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità dell'Ente in base a quanto previsto dallo statuto.

E' rimessa, inoltre, ex art. 147-quater, all'autonomia organizzativa dell'Ente anche la definizione dei controlli sulle società partecipate, i quali saranno poi esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale che ne assumono la diretta responsabilità. La norma prevede nello specifico, al secondo comma, che l'amministrazione proceda sia a definire preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, sia ad organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, le qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Sulla base di tali informazioni, l'Ente locale è chiamato ad effettuare il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, effettuando un'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

In virtù del comma 4, la rilevazione dei risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate deve avvenire mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Infine, ex art. 147-quinquies, è rimessa alla potestà regolamentare (nello specifico il regolamento di contabilità) anche la disciplina del controllo sugli equilibri finanziari, da svolgere nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Anche per questo tipo di controlli il legislatore ha individuato i soggetti chiamati ad esercitare tale attività di controllo, prevedendo la necessità che la stessa sia svolta sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del settore finanziario, mediante la vigilanza dell'organo di revisione e con il coinvolgimento attivo del Segretario e dei responsabili dei vari settori, secondo le rispettive responsabilità.

TEMPI DI REALIZZAZIONE E CONSEGUENZE IN CASO DI INERZIA

Il D.L. 174/2012 detta una disciplina ferrea per l'attuazione e l'implementazione del sistema dei controlli. Infatti l'art. 3, comma 2, stabilisce che gli strumenti e le modalità di controllo interno devono essere adottati con apposito regolamento del Consiglio Provinciale e devono essere resi operativi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge (10 gennaio 2013) dandone comunicazione al Prefetto e alla Corte dei Conti.

In caso di mancato rispetto del predetto termine, il Prefetto invita formalmente ad adempiere entro i successivi 60gg, trascorsi infruttuosamente i quali, si avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Provincia
Barletta Andria Trani
Segretario Generale

CONTROLLO ESTERNO: CORTE DEI CONTI

E' opportuno sottolineare il ruolo chiamato a svolgere dalla Corte dei Conti, i cui compiti, ex art. 148 del D.lgs n. 267/00, risultano essere potenziati dalla riforma che prevede una verifica semestrale da parte delle sezioni regionali della Corte sulla legittimità e regolarità delle gestioni, sul rispetto delle regole contabili e del pareggio in bilancio, sul piano esecutivo di gestione, sui regolamenti e sugli atti di programmazione e pianificazione, nonché sul funzionamento dei controlli interni.

A quest'ultimo proposito, si evidenzia che la Corte dovrà deliberare delle linee guida sulla base delle quali il Presidente della Provincia, avvalendosi del Segretario Generale, dovrà trasmettere semestralmente alle sezioni regionali un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Detto referto dovrà essere altresì inviato al Presidente del Consiglio Provinciale.

Per gli stessi fini, la Corte potrà disporre oltre che di tale informativa, di altri strumenti ed in particolare, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli accertamenti e delle verifiche del Corpo della Guardia di Finanza e delle verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica del MEF che si aggiungono ai controlli del Ministero della Funzione Pubblica.

In caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti potranno irrogare agli amministratori responsabili una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di 20 volte la retribuzione mensile lorda.

Pertanto, alla luce di quanto innanzi, data la ristrettezza dei tempi e rilevata la pregnanza della riforma, si richiama l'attenzione di tutti i responsabili di settore affinché, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, avvii tempestivamente le necessarie azioni e fornisca le proprie valutazioni, per contribuire all'edificazione del sistema dei controlli, nei termini delineati dalla normativa oggetto di analisi.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria De Filippo

